



# Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa

**A.C. 2524**

Nota di verifica n. 250  
29 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2524
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018
Relatore per la Commissione di merito:	Migliore
Gruppo:	IV
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge concerne la ratifica dell'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, già approvato dal Senato (AS 1085).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti del disegno di legge di ratifica dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

## Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Ad anni alterni a decorrere dal 2020
Art. 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica	2.072

## Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<b>L'Accordo</b> tra Italia e Corea si compone di dieci articoli e definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa.	La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2 dello stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e di consultazioni tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e

	definire le misure di attuazione del documento ( <i>cf. infra</i> ).
<p><b>Articolo 2:</b> prevede che la cooperazione oggetto dell'Accordo sia in capo ai rispettivi Ministeri della difesa, specificando che si svilupperà nei seguenti campi – con possibilità di ulteriori ambiti – (par. 2): politica di sicurezza e difesa; industria della difesa e politica di approvvigionamenti militari; ricerca e sviluppo in ambito militare, incluso il supporto logistico; sanità e sport militari; storia militare. Sono inoltre definite le forme della cooperazione, che si concretizzeranno in: incontri tra i due Ministri della difesa o tra i vertici militari; scambio di esperienze fra esperti; reciproca partecipazione a momenti formativi come corsi teorici e pratici, seminari, conferenze, organizzati da enti civili e militari della difesa; scambi di attività culturali e sportive; visite ad unità navali ed aeromobili, nonché ad enti civili o militari; supporto tecnico e amministrativo alle iniziative di carattere commerciale relative a materiali e servizi collegati alla difesa (par. 3).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, ipotizza, al riguardo, l'invio a Seoul di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 Ten. Col./Magg.) con una permanenza di 3 giorni in detta città, per un onere complessivo di <b>2.072 euro</b> ad anni alterni a decorrere dal 2020. Concorrono alla determinazione dell'onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>1.159,20 euro, spese di viaggio</u> [2 biglietti aereo a/r Roma – Seoul (552 euro x 2) + maggiorazione del 5 % (27,60 euro x 2), ai sensi della normativa vigente];</li> <li>• <u>912 euro, spese di missione:</u></li> <li>• 440 euro – pernottamento (110 euro al giorno x 2 pers. x 2 notti);</li> <li>• 244 euro - diaria per il <u>dirigente militare</u>. L'importo della diaria giornaliera, pari a euro 133,50, viene ridotto del 20% ai sensi della legge n. 248/2006, per un importo di euro 106,80. Tale valore viene ulteriormente ridotto di un terzo, in quanto <u>l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa</u>, e determinato in euro 71,20. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione (tab. A della circolare RGS n. 12/2010), sull'importo di euro 19,55, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 30,89, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 10,10. Sommando tale importo di euro 10,10 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 71,20, si ottiene l'importo di euro 81,30 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 244,00;</li> <li>• <u>228 euro</u> – diaria per l'altro rappresentante militare non dirigente. L'importo della diaria, pari a euro 126,83, anche in tal caso, viene ridotto del 20% (euro 101,46) ed è ulteriormente abbattuto di un terzo e determinato in euro 67,64. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione (tab. A della circolare RGS n. 12/2010), sull'importo di euro 16,00, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 25,27, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 8,26. Sommando tale importo di euro 8,26 alla</li> </ul>

diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,64, si ottiene l'importo di euro 75,91 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 228,00.

La RT, tenuto anche conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (Art. 2, par. 3, lett. b), di visite alle navi e aeromobili militari (art. 2, par. 3, lett. e) e così pure di attività culturali e sportive (art. 2, par. 3, lett. f) sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte per la formazione, partecipazione a corsi, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (Art. 2, par. 3, lett. d), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 3:** disciplina gli aspetti finanziari dell'Accordo. In particolare, dispone che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, ivi inclusi: le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia ed infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla propria normativa (par. 1, lett. a); le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (par. 1, lett. b). La Parte ospitante, fermo restando quanto previsto al par. 1, lett. b), fornirà le cure d'urgenza al personale della Parte inviante, presso proprie strutture sanitarie, possibilmente militari, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese (par. 2). Tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (par. 3).

La **relazione tecnica** specifica che:

- le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (art. 3, par. 1, lett. a) del personale italiano inviato in missione in Corea sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
- in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (art. 3, par. 1, lett. b), si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento

	<p>legislativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le eventuali cure di urgenza (<u>art. 3, par. 2</u>) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.</li> </ul>
<p><b>Articolo 4:</b> dispone che, nei casi di perdite o danni eventualmente provocati con intenzione o per negligenza alla Parte ospitante nell'ambito di missioni o esercitazioni collegate all'attuazione dell'Accordo il risarcimento sarà a carico della parte inviante (par. 1). Nel caso in cui sia accertato che le Parti sono congiuntamente responsabili di perdite e di danni, queste concorrono in solido a rimborsare tale perdita o danno (par. 2).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso si verificano le predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad esse si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>
<p><b>Articolo 9:</b> prevede che sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi con il consenso delle Parti in ambiti specifici di cooperazione nel settore della difesa che coinvolgano enti civili o militari (par. 1). L'Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite scambio di Note attraverso i canali diplomatici (par. 4).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, con riguardo alla possibilità di introdurre emendamenti, protocolli, revisioni e programmi che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, afferma che sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un <u>nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.</u></p>

DISPOSIZIONI DEL DDL DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articolo 3:</b> pone l'onere derivante dall'<u>articolo 2, paragrafo 3, lettera a)</u> dell'Accordo, <u>valutato in euro 2.072 annui</u>, ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente le norme.</p>
<p><b>Articolo 4,</b> prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'<u>Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)</u> non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, par. 1, lett <i>b</i>) (spese mediche ed odontoiatriche e quelle relative alla rimozione o evacuazione del proprio personale), 4 (risarcimento dei danni) e 9 (protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e</p>	

programmi) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, per quanto riguarda gli oneri di missione - di cui all'articolo 2, par. 3, lett. a) dell'Accordo - si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, sulla cui base la quantificazione, per un importo valutato in 2.072 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, appare coerente nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità e alla decorrenza dal 2020 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

In particolare, si prende atto di quanto indicato dalla RT, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorrenza dal 2020, di due unità di personale militare italiano a Seoul con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia: tale ipotesi appare a sua volta coerente con i criteri di ripartizione degli oneri desumibili dall'articolo 3 dell'Accordo.

Si evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli Artt. 3, par. 1, lett. b), 4 e 9) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo 2 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 prevede all'onere derivante dalle spese di missione connesse - nell'ambito della cooperazione tra le due Parti contraenti nel settore della difesa - all'invio della delegazione italiana presso la Repubblica di Corea, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in euro 2.072 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

Si segnala inoltre che l'articolo 4, comma 1, prevede che dall'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 4 e 9 dell'Accordo medesimo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Anche a tale ultimo riguardo, in coerenza del resto a quanto usualmente osservato con riferimento a clausole di analogo tenore contenute in disegni di legge di ratifica, non si hanno osservazioni da formulare.